

Capre INSELVATICHITE in ambiente alpino

Nel contesto alpino sempre più frequenti sono le segnalazioni della presenza di singoli soggetti o piccole unità di capre parzialmente o totalmente incustodite

Capre “inselvaticchite”: specie di fauna selvatica?

LUCA PELLICOLI
DAVIDE BRUMANA

Tale aspetto solleva una serie di problematiche sia di ordine strettamente sanitario ma anche di natura giuridica in relazione al mancato rispetto dei Regolamenti di Polizia Veterinaria e Forestale nonché la definizione della responsabilità civile e penale da parte del proprietario dei capi. A livello generale va considerato che, in ambiente alpino, la presenza di ruminanti domestici non custoditi può assumere un ruolo prioritario nell'ambito della intertrasmissione di patologie infettive ed infestive nei confronti di ruminati selvatici a vita libera.

In questo senso ampiamente documentata è la bibliografia in merito alle interazioni sanitarie tra ruminanti domestici e selvatici con particolare riferimento a *Mycoplasma conjunctivae* della cheratocongiuntivite infettiva e l'acaro *Sarcoptes scabiei* della Rogna sarcoptica.

Inoltre, da un punto di vista genetico la frequentazione delle stesse aree può esser alla base di fenomeni di ibridazione tra esemplari di capra domestica (*Capra hircus*) e stambecco (*Capra ibex*) con la nascita di ibridi.

Per affrontare la gestione e le tematiche che derivano dalla presenza di capre “inselvaticchite” che si trovano a vagare incustodite negli areali alpini, si rende necessario definire lo “status” giuridico di questi esemplari: appartengono alla fauna selvatica o meno?

Ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e dell'attività venatoria (L. n. 157/1992), “fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.

Ad una prima lettura, l'art. 2 della Legge n. 157/1992, non consente di circoscrivere chiaramente lo status giuridico degli esemplari inselvaticchiti.

Con un po' di pragmatismo, si deve innanzitutto constatare che lo stato di libertà delle capre non è “naturale”, ma bensì artificiale, in quanto causato, più o meno volontariamente, da parte dell'uomo.

Per tentare di giungere alla soluzione della questione su cui si dibatte, vanno puntualmente segnalate alcune recenti sentenze che hanno osservato come lo “status” giuridico di fauna selvatica non debba essere limitato alle specie “propriamente selvatiche”, ma esteso, più in generale anche agli “animali di tipo selvatico”.

Inoltre, sempre la giurisprudenza ha evidenziato come gli esemplari sostanzialmente inselvaticchiti abbiano perso la cosiddetta “consuetudo revertendi”: in pratica, si sono resi indipen-



denti (anche solo parzialmente) dall'uomo in termini di alimentazione e ricovero.

Secondo questa interpretazione giurisprudenziale, per analogia le "capre inselvatichite" potrebbero essere ricomprese tra la fauna selvatica, poiché, come già detto, vivono in uno stato di libertà, autonomia e indipendenza dall'uomo per quanto attiene alle loro esigenze vitali.

Come dimostrato, il legislatore non ha colmato questa "zona d'ombra" e, allo stato dei fatti, non possiamo far altro che prendere atto delle pronunce della Magistratura intervenuta sul tema con tutti i pro e i contro del caso.

Ad ogni buon conto, l'attribuzione dello "status" giuridico di fauna selvatica, o meno, alle "capre inselvatichite" è fondamentale per impostare una corretta gestione faunistica e sanitaria di questi esemplari, nonché per definire puntualmente il "chi fa cosa", ovvero le distinte competenze dei Comuni, delle Province e dell'Autorità Sanitaria, a seconda delle diverse circostanze (gestione faunistica, problemati-

che sanitarie, motivi di pubblica sicurezza) in cui si deve intervenire.

Nell'esperienza pratica, sulla base di motivazioni di ordine sanitario, ordinanze di abbattimento di esemplari di "capre inselvatichite" (anche alla luce delle contrastanti posizioni che hanno diviso l'opinione pubblica, in quanto parte di essa ha invocato la violazione dell'art. 544-bis del Codice Penale laddove viene sanzionato l'abbattimento di animali senza necessità) sono state adottate nel corso del 2011 da parte di alcuni Comuni della Provincia autonoma di Trento.

Possibili responsabilità legali dei proprietari delle capre "inselvatichite"

Allo stato dei fatti, si ritiene altresì opportuno formulare una serie di considerazioni giuridiche riguardanti i possibili profili di responsabilità, sia civile che penale, derivanti dalla volontà



(pascolo incustodito in completa libertà) o meno (fuga, smarrimento), dei proprietari, beninteso ormai soltanto “sulla carta” e sempre che sia possibile risalire agli stessi, delle capre “inselvaticite”.

Per quanto concerne la responsabilità civile, il Codice Civile (art. 2052) stabilisce che il “proprietario o chi ha in uso l'animale” è responsabile dei danni causati dallo stesso, sia che si trovi sotto custodia, sia in caso di smarrimento o fuga, salvo che provi il caso fortuito.

Maggiormente articolato è l'aspetto penale del caso delle capre “inselvaticite” ora in esame.

Tra le altre, l'ipotesi potenzialmente più accreditata è quella della sussistenza del reato di “introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo” (art. 636 del Codice Penale (C.P.) La Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di una figura di reato comune, che può essere commessa da chiunque, infatti, lo stesso art. 636 Codice Penale sanziona sia l'introduzione o l'abbandono di animali, raccolti in gregge o in mandria, nel fondo altrui, demanio compreso, fine a sé stessi, sia la messa in atto delle medesime azioni al fine

di far pascolare gli animali nel fondo di altri.

Infine, sempre il terzo comma del medesimo articolo prevede quale aggravante per il colpevole, il pascolo avvenuto, ovvero il danneggiamento del fondo causato dall'introduzione o dall'abbandono degli animali.

Nonostante la problematica delle capre che vagano incontrollate e in completa autonomia negli areali alpini, come detto, stia assumendo una certa rilevanza, il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo ha perso significato in termini d'incriminazione (art. 639-bis C.P.).

Infatti, con la cosiddetta “Legge di depenalizzazione” (L. n. 689/1981), il legislatore ha previsto la procedibilità a querela del danneggiato del reato, in luogo della procedibilità d'ufficio, salvo che si tratti di fondi pubblici o destinati ad uso pubblico.

Nel caso in questione non può invece trovare applicazione l'art. 672 del Codice Penale, “omessa custodia e mal governo di animali”, in quanto, tale illecito si configura qualora siano coinvolti animali pericolosi, da soma, da tiro o da corsa, tra i quali, a rigor di logica, non rientrano certamente le capre.

Capre “inselvaticite” vale a dire capre “domestiche abbandonate”?

Sempre maggior interesse nell'opinione pubblica sta riscuotendo la delicata questione, per dirla con le parole del Codice penale (art. 727), dell'abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività.

In tal senso, un'ultima considerazione di carattere penale deve essere necessariamente formulata sul comportamento del proprietario di questi caprini, una volta domestici, ma che allo stato dei fatti vivono come “inselvaticiti” e si comportano come “selvatici” e il reato di abbandono di animali.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione penale, in riferimento all'abbandono di animali, il Codice Penale tutela gli animali in quanto essere senzienti, dotati di una propria sensibilità psico-fisica, e

come tali capaci di avvertire il dolore causato non soltanto dal venire meno delle condizioni fisiche di sopravvivenza (“acqua e cibo”), ma anche di quelle morali (“attenzione ed amore”), correlate alla consuetudine di vita degli animali domestici.

In sintesi, in relazione alla presenza di capre “inselvatiche” l’eventuale sussistenza reato di abbandono di animali, gravante in capo ai proprietari di questi animali, discende dalla possibilità del verificarsi della mancanza di uno degli elementi psico-fisici che concretizzano il reato dell’abbandono di animali, così come definiti dalla giurisprudenza.

Come visto, l’equazione giuridica che le capre “inselvatiche” siano da considerarsi quali capre “domestiche abbandonate”, con tutte le ripercussioni legali del caso, non è sicuramente di facile dimostrazione.

Considerazioni conclusive

Concludendo, va sottolineato come l’argomento fin qui trattato sta assumendo una sempre maggior attenzione nell’opinione pubblica ed un’importante rilevanza scientifica confermata dal crescente numero di pubblicazioni sull’argomento.

Con il presente contributo si è cercato di fare un po’ di luce su alcuni aspetti strettamente legati alle criticità connesse alle “capre inselvatiche” in ambienti montani, aspetti finora caratterizzati da numerosi interrogativi.

La necessità di formulare idonee e puntuali considerazioni sotto il profilo sanitario e giuridico appaiono fondamentali in relazione al rapporto tra fauna selvatica, specie domestiche “inselvatiche” e uomo, il tutto in un’ottica di conservazione della biodiversità degli areali alpini. ■

Scoprire i più piccoli dettagli. Vivere grandi emozioni.
Questo è l'attimo per cui lavoriamo.



Visita la nostra
nuova pagina web:
zeiss.de/sportsoptics



// CONQUEST
ZEISS, PIONIERI DAL 1846

Il nuovo CONQUEST HD. L'ottica da osservazione, oggi!

Un momento perfetto inizia con un'ottica perfetta: CONQUEST HD. Il moderno binocolo versatile dotato del nuovo sistema di lenti HD, di una struttura estremamente leggera e compatta, design e qualità rigorosamente “Made in Germany” ed una trasmissione che va oltre il 90%. CONQUEST HD, ovvero l'entrata a pieno titolo nella classe premium della Carl Zeiss. Disponibile nelle versioni 8x32, 10x32, 8x42 e 10x42.
www.zeiss.de/sportsoptics

Bignami
dal 1929

Distributrice ufficiale:
BIGNAMI SPA
tel. 0471 803000 - www.bignami.it

ZEISS

We make it visible.